



# **S T A T U T O**

**approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci**

**del 1 ottobre 2017**



**DISMAMUSICA** - Corso Venezia 47, 20121 Milano  
Tel. 02.7750254-5 – Fax 02.76013825  
[segreteria@dismamusica.it](mailto:segreteria@dismamusica.it) - [www.dismamusica.it](http://www.dismamusica.it)

## PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. DISMAMUSICA si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) La libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
- b) Il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone per le imprese e per la società civile;
- c) La democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che DISMAMUSICA propugna nel Paese;
- d) La solidarietà, fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;
- e) La responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
- f) L'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- g) La partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività ;
- h) L'euuropeismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. L'Associazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
- b) rispetto degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
- c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
- d) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi competenti;
- e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione.
- f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
- g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Associazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

## **ART. 1 COSTITUZIONE**

1. E' costituita l'Associazione nazionale Distribuzione Industria Strumenti Musicali e Artigianato (**DISMAMUSICA**) per la rappresentanza, la tutela, la formazione e l'assistenza delle imprese del settore, aventi sede nel territorio nazionale.
2. DISMAMUSICA aderisce, in qualità di Socio costituente, a "Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza" (in breve, "Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza" oppure "Unione") accettandone integralmente lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi e in particolare del Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle deliberazioni del Collegio arbitrale di Unione.
3. DISMAMUSICA si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
4. L'Associazione, d'intesa con Unione, assicura il doppio inquadramento degli associati ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Unione. L'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di Unione o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dallo Statuto di Unione. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
5. La sede di DISMAMUSICA è in Milano; essa ha piena e incondizionata autonomia nei confronti dei pubblici poteri e dei terzi, per quanto concerne questioni di specifica competenza tecnica e professionale.
6. DISMAMUSICA può promuovere o aderire ad enti od associazioni di carattere nazionale, comunitario o internazionale, che perseguono scopi analoghi o complementari, in armonia con le proprie finalità istituzionali.
7. DISMAMUSICA è apolitica e non ha fini di lucro; la sua durata è illimitata: soltanto l'assemblea degli associati, con la maggioranza qualificata degli iscritti potrà decretarne lo scioglimento.

## **ART. 2 SCOPI**

1. L'Associazione ha lo scopo di:
  - a) promuovere lo studio e la crescita del mercato sia sotto l'aspetto quantitativo

- che qualitativo; aiutare a mantenere una concorrenza leale;
- b) agire anche in collaborazione con altri soggetti ai fini del miglioramento e dell'apprezzamento dei valori sociali, civici, educativi, culturali e spirituali della musica;
  - c) promuovere iniziative a carattere didattico e culturale idonee alla divulgazione della pratica musicale, in considerazione dei benefici che questa arreca a chiunque la svolga, e quindi finalizzate a favorire una maggiore diffusione degli strumenti ed edizioni musicali, collaborando a tali fini con le istituzioni pubbliche e private;
  - d) promuovere iniziative atte a conseguire una disciplina giuridica e fiscale, che meglio tutelino le specifiche funzioni delle aziende rappresentate;
  - e) promuovere e sviluppare contatti con Associazioni nazionali ed Estere consimili, in modo particolare nell'area della UE.
  - f) assumere la rappresentanza delle categorie associate, a livello politico, economico e sindacale;
  - g) prestare agli associati assistenza diretta e consulenza anche nell'ambito dei servizi offerti da Confcommercio Milano.
2. DISMAMUSICA svolgerà ogni altra attività comunque connessa a quelle sopra riferite o ritenuta utile al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela degli interessi economici e morali dei soci e delle categorie rappresentate in genere, compresa l'erogazione di finanziamenti e/o prestiti ad Enti ed Organismi che perseguono finalità conformi allo Statuto dell'Associazione.
3. DISMAMUSICA potrà inoltre esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri organi.
4. DISMAMUSICA potrà svolgere attività editoriali, pubblicando periodici, volumi, opuscoli, audiovisivi, anche in via occasionale.

### **ART. 3 ASSOCIATI**

1. Possono aderire a DISMAMUSICA in qualità di Socio Effettivo tutte le aziende esercenti sul territorio della Repubblica Italiana l'attività di importazione, distribuzione all'ingrosso e al dettaglio e produzione anche artigianale di strumenti musicali, accessori ed edizioni musicali, nonché le aziende che erogano servizi connessi allo svolgimento di attività musicali.
2. Possono essere ammessi con la qualifica di Socio Aderente i musicisti professionisti ed i soggetti che, non avendo i requisiti e il titolo per essere Soci Effettivi, si prefiggano fini similari e comunque in armonia con quelli di Dismamusica. Il Socio Aderente non ha diritto di voto attivo e passivo e al medesimo è preclusa l'assunzione di cariche negli Organi di rappresentanza dell'Associazione.
3. E' in facoltà del Consiglio Direttivo di adottare decisioni discrezionali circa le ammissioni dei Soci, comunicando all'interessato il rifiuto dell'ammissione.

Avverso il rifiuto d'ammissione è ammesso il ricorso inappellabile al Collegio dei Probiviri di Unione.

#### **ART. 4 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

1. I Soci si obbligano:
  - a) a rispettare lo Statuto e le altre deliberazioni regolarmente assunte dagli organi statutari DISMAMUSICA in base allo Statuto stesso;
  - b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le direttive di DISMAMUSICA o con gli interessi collettivi degli associati;
  - c) a corrispondere i contributi associativi così come deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo. Il socio potrà esercitare i suoi diritti soltanto se si troverà in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno in corso e di quelli pregressi.
2. L'adesione ha durata per l'anno in corso e per l'anno successivo ed impegna pertanto al versamento delle quote previste per ciascuno dei primi due anni. Si intenderà successivamente rinnovata di anno in anno salvo che il Socio non faccia espressa dichiarazione di recesso, da notificarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno precedente a quello in cui avranno effetto.
3. Il Socio avrà facoltà di recedere, anche senza il rispetto dei termini di cui al comma precedente, in caso di sostanziale modifica della sua attività o di definitiva cessazione della stessa.
4. Resta fermo, in caso di recesso dell'associato, l'obbligo di corrispondere integralmente i contributi insoluti e quelli relativi all'esercizio sociale in corso.
5. Non possono essere soci, gli interdetti, gli inabilitati ed i colpiti da condanna penale passata in giudicato per delitti comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione.

#### **ART. 5 DECADENZA E RECESSO**

1. La qualità di socio si perde:
  - a) per cessazione o cessione dell'attività;
  - b) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea Straordinaria;
  - c) per presentazione di dimissioni secondo i modi e nei termini di cui all'art. 4;
  - d) per decisione del Consiglio Direttivo, sia per difetto di pagamento dei contributi sociali, sia per motivi gravi, che a giudizio del Consiglio Direttivo impediscano la prosecuzione del rapporto associativo;
  - e) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta

l'ammissione.

## **ART. 6 SANZIONI**

1. A carico del Socio che violi i propri obblighi potranno essere applicati dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata da inviarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata:
  - a) la deplorazione scritta;
  - b) la sospensione a tempo determinato dell'esercizio dei diritti sociali o dall'esercizio delle cariche sociali;
  - c) l'estromissione.
2. Contro tali delibere l'associato potrà ricorrere, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri di Unione, che deciderà inappellabilmente.

## **ART. 7 ORGANI**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ART. 8 CARICHE ASSOCIATIVE: DURATA, SVOLGIMENTO, INCOMPATIBILITA'**

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società e forme associative aderenti al sistema di Unione, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse.
2. Gli organi di DISMAMUSICA vengono eletti a scrutinio segreto.
3. Gli eletti in Organi Collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
4. Le cariche elettive hanno la durata di tre anni. L'efficacia della presente disposizione decorre dalla prima elezione successiva all'approvazione delle modifiche al presente Statuto avvenuta in occasione dell'Assemblea straordinaria del 27 ottobre 2015.

5. Non può assumere cariche o decedere dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme del presente Statuto o dello Statuto di Unione o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi.
6. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Unione" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4 commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Unione, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
7. La carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
8. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta
9. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a DISMAMUSICA.

## **ART. 9 ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE**

1. L'assemblea generale è composta dagli associati di cui al comma 1 dell'art. 3 in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato.
3. Ogni associato non potrà essere portatore di più di due deleghe.
4. Ciascun socio ha diritto ad un voto assembleare indipendentemente dall'ammontare della quota associativa ordinaria corrisposta.

**ART. 10**  
**ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO**

1. L'assemblea dei Soci si distingue in ordinaria e straordinaria.
2. Le Assemblee sono convocate a mezzo avviso spedito a mezzo posta elettronica o posta ordinaria o fax a tutti gli interessati almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la adunanza; l'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, e la determinazione dell'eventuale seconda convocazione che può essere fissata anche un'ora dopo la prima. Nei casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione con almeno cinque giorni di preavviso.
3. L'assemblea straordinaria è convocata con il rispetto dei termini previsti per l'assemblea ordinaria dal Presidente dell'Associazione che in ogni caso la presiede, ogni qual volta lo ritenga opportuno o su domanda scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o a richiesta di un terzo degli associati.
4. Nel caso in cui la convocazione sia decisa o richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, il Presidente deve provvedervi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente anagraficamente più anziano.
6. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché sia presente personalmente o per delega la metà più uno dei Soci; è valida in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti personalmente o per delega.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta. Per le modificazioni di Statuto, è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza personale o per delega della maggioranza dei Soci e l'approvazione dei 2/3 dei presenti.
8. Per la delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
9. Per le votazioni diverse dal rinnovo degli organi, si segue il metodo stabilito dal Presidente, salvo che un decimo dei Soci presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea sarà chiamata a deliberare circa il modo di votazione.
10. Le deliberazioni assunte in Assemblea vincolano gli associati, anche se assenti o dissenzienti.



**ART. 11**  
**ASSEMBLEA: COMPETENZE**

1. Spetta all'assemblea ordinaria:
  - a) deliberare sul conto economico consuntivo e sul bilancio preventivo;
  - b) stabilire i criteri generali ai quali l'associazione dovrà ispirare la sua attività in merito ai problemi che interessano la categoria;
  - c) eleggere, ogni tre anni, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
  - d) deliberare su ogni altro argomento demandato all'assemblea ordinaria dalla legge, dallo Statuto o posto all'ordine del giorno;
  - e) deliberare in ordine alla determinazione e riscossione d'ogni contributo, eccettuato il contributo ordinario di competenza del Consiglio Direttivo, che si rendesse necessario porre a carico dei Soci per far fronte a necessità straordinarie dell'Associazione.
  
2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
  - a) le modifiche del presente Statuto, previa comunicazione ad Unione;
  - b) lo scioglimento dell'Associazione;
  - c) il recesso di DISMAMUSICA da Unione.
  - d) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
  - e) su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.
  
3. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, DISMAMUSICA si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che sia in posizione di terzietà.

**ART. 12**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri in modo da garantire, per quanto possibile, equa rappresentatività delle diverse componenti dell'Associazione ed è presieduto dal Presidente; esso dura in carica tre anni.
  
2. Ove il Consiglio ravvisi particolare motivo di opportunità, nell'interesse dell'Associazione, può procedere alla nomina per cooptazione di altri Consiglieri scelti tra gli associati, con un massimo di due membri, purché il numero totale dei componenti il Consiglio non superi i nove membri.
  
3. Nel caso che alcuni membri vengano a mancare, i Consiglieri rimasti in carica procedono alla integrazione del Consiglio stesso per cooptazione. Le nomine per cooptazione dovranno essere ratificate dall'Assemblea alla sua prima

riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo posta elettronica o ordinaria agli interessati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione.
5. In caso di urgenza è ammessa la convocazione informale con preavviso di almeno 48 ore.

### **ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE**

1. Il Consiglio Direttivo è diretta emanazione dell'Assemblea e viene da questa eletto nel corso dell'Assemblea ordinaria. Nel suo seno elegge da uno a tre Vice Presidenti, tra i quali, su proposta del Presidente, un Vice Presidente Vicario.
2. Il Consiglio può delegare poteri ai singoli Consiglieri secondo necessità.
3. Il Consiglio, presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicario, si riunisce previa convocazione per coordinare l'attività dell'Associazione e quanto altro necessario per il raggiungimento dello scopo sociale.
4. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente ha valore determinante.
5. Viene redatto verbale sommario delle sedute e delle deliberazioni.
6. Si considera decaduto dalla carica il Consigliere nei cui confronti sia venuto a cessare il rapporto organico con l'Azienda che egli rappresentava al momento della sua nomina.
7. Il Consiglio Direttivo:
  - a) Attua le deliberazioni dell'Assemblea
  - b) Conferisce deleghe operative e nomina Tavoli di lavoro. Delegati e Tavoli rispondono del loro operato direttamente al Consiglio Direttivo.
  - c) Può deliberare la costituzione di Sezioni che raggruppino le aziende associate in base alla tipologia di attività svolta.
  - d) Decide sull'ammissione o meno ad associato.

- e) Predispone ogni anno il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'Assemblea.
- f) Delibera sulla misura dei contributi associativi ordinari, la cui riscossione viene affidata alla Segreteria.
- g) delibera su quanto necessario per la tutela del patrimonio e su ogni altra questione rimessa alla sua competenza.
- h) Irroga le sanzioni di cui all'art. 6.
- i) Conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di speciale competenza.

#### **ART. 14 PRESIDENTE**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ne ha la firma che può delegare.
2. Il Presidente svolge un ruolo di rappresentanza istituzionale e provvede alla esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ai quali risponde direttamente.
3. In caso di estrema urgenza il Presidente può conferire incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di speciale competenza.
4. Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice Presidente Vicario.
5. In caso di vacanza della carica di presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla gestione dell'Associazione fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.
6. Presso DISMAMUSICA il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. L'efficacia della presente disposizione decorre dalla prima elezione successiva all'approvazione delle modifiche al presente Statuto avvenuta in occasione dell'Assemblea straordinaria del 27 ottobre 2015.

#### **ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri eletti dall'Assemblea anche tra soggetti non appartenenti al sistema associativo. Durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Associazione.

3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente, iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.
5. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

#### **ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. DISMAMUSICA si avvale del Collegio dei Probiviri di Unione, al quale è demandata ogni controversia relativa alla applicazione del presente Statuto ed ogni questione per la quale il presente Statuto prevede la decisione da parte del Collegio stesso.

#### **ART 17 SEGRETARIO**

1. Il Segretario di "DISMAMUSICA" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati da Unione.
2. Il Segretario:
  - a) è responsabile della Segreteria degli Organi associativi;
  - b) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
  - c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
  - d) è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;
  - e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  - f) sottoscrive la dichiarazione attestante la conformità del rendiconto alle scritture contabili;
  - g) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo.
3. L'incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema Unione, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualunque attività d'impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui,

con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti facenti parte del sistema Unione ovvero diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

## **ART. 18**

### **PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI**

1. Il patrimonio sociale è formato:
  - a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
  - b) delle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
  
2. I proventi della Associazione sono forniti da:
  - a) contributi sindacali ordinari;
  - b) contributi sindacali integrativi;
  - c) contributi sindacali straordinari;
  - d) oblazioni volontarie;
  - e) proventi vari.
  
3. La quota non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
  
4. Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  
5. Il bilancio di previsione e consuntivo non può superare le somme delle quote associative più le riserve.
  
6. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed eventuali eccedenze e sopravvenienze attive saranno riportate a nuovo, non si procederà mai a ripartizioni di utili e di attività che andranno ad accrescimento del patrimonio.

## **ART. 19**

### **SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE**

1. Per lo scioglimento e la messa in liquidazione della Associazione si richiede l'Assemblea Straordinaria che delibera con le maggioranze di cui all'art. 10 comma 8 anche per quanto riguarda la nomina del o dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio a favore di Ente Morale.

2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ART. 20 DELEGA AMMINISTRATIVA**

1. L'Associazione può, con il consenso di Unione, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzarne la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo dell'Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Unione.
2. In tal caso l'Associazione assumerà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 46 dello Statuto di Unione, la qualifica e lo status di associazione amministrata e gli articoli 4 lett. c) per la parte in cui è prevista la delibera del C.D. in relazione ai contributi associativi; 11, comma 1, lettere. a), e); 11, comma 2, lett.d); 11, comma 3; 13, comma 7, lett. e), f), g); 15; 17, comma 2, lett. g; 18, comma 1, comma 2, comma 6, nella parte relativa alle eccedenze e sopravvenienze attive ed alle ripartizioni di utili ed attività e 19, comma 2 del presente Statuto non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale status".

## **ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto di Unione, in quanto compatibili, e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.
2. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dall'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria e tutte le disposizioni in esso contenute sono immediatamente efficaci, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 4 e all'art. 14 comma 6.